

# STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

DANILO A. BISSANTI dottore commercialista - revisore dei conti  
ROSSELLA GIURATRABOCCHETTI dottore commercialista - revisore dei conti  
STEFANO CASSANMAGNAGO dottore commercialista - revisore dei conti

Monza, 16 Marzo 2020

A TUTTI I CLIENTI  
E LORO SEDI

## CIRCOLARE N. 14/2020

### Oggetto: **NESSUNA “MORATORIA” PER LA TRACCIABILITÀ DEGLI ONERI DETRAIBILI**

#### RIFERIMENTI

Art. 1, COMMI 679 E 680, Legge n. 160/2019  
Art. 15, TUIR

#### IN SINTESI

*Con la Finanziaria 2020 la possibilità di fruire della detrazione IRPEF del 19% per gli oneri sostenuti a decorrere dall'1.1.2020 è stata subordinata all'obbligo di effettuare il relativo pagamento con strumenti tracciabili, quali, ad esempio, bonifico / bollettino bancario o postale, carte di debito / credito / prepagate, assegni bancari e circolari.*

*Sono escluse dell'obbligo in esame e pertanto continuano ad essere detraibili come in passato le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie effettuate in strutture pubbliche ovvero in strutture sanitarie private accreditate al SSN.*

*La nuova disposizione, essendo circoscritta agli oneri detraibili nella misura del 19%, non trova applicazione né per gli oneri deducibili né per gli oneri detraibili in misura diversa.*

*Si evidenzia che l'annunciato emendamento contenente una “moratoria” per le spese sostenute nel primo periodo dell'anno non è stato accolto nell'ambito del Decreto c.d. “1000 proroghe”.*

# STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

DANILO A. BISSANTI dottore commercialista - revisore dei conti  
ROSSELLA GIURATRABOCCHETTI dottore commercialista - revisore dei conti  
STEFANO CASSANMAGNAGO dottore commercialista - revisore dei conti

Con l'art. 1, comma 679, Legge n. 160/2019, il Legislatore ha introdotto una rilevante modifica ai requisiti che devono essere soddisfatti per poter fruire della detrazione IRPEF del 19% prevista dall'art. 15, TUIR. In particolare il citato comma 679 dispone che:

*“ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.*

Da quanto sopra deriva quindi che, **per poter fruire della detrazione IRPEF del 19%** prevista per le spese contemplate nell'art. 15, TUIR, **è necessario che il relativo pagamento sia effettuato con mezzi tracciabili.**

Quanto sopra trova applicazione per le **spese sostenute a decorrere dall'1.1.2020.**

In merito si evidenzia che l'annunciato emendamento contenente una "moratoria" per le spese sostenute nel primo periodo dell'anno non è stato accolto nell'ambito del Decreto c.d. "1000 proroghe".

## ONERI INTERESSATI

Come accennato, la nuova disposizione riguarda gli oneri per i quali è prevista la **detrazione IRPEF nella misura del 19%** ai sensi del citato art. 15 (di seguito elencati) o di **altre disposizioni normative.**

Art. 15, TUIR	
Comma 1	
lett. a	<b>Interessi passivi e relativi oneri accessori</b> , nonché <b>quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione</b> , pagati a soggetti residenti in Italia / Stato UE ovvero a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti in dipendenza di <b>prestiti o mutui agrari</b> di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati.
lett. b	<b>Interessi passivi e relativi oneri accessori</b> , nonché <b>quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione</b> pagati a soggetti residenti in Italia / Stato UE ovvero a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti in dipendenza di <b>mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale</b> entro un anno dall'acquisto, per un importo non superiore a € 4.000.
lett. b-bis	<b>Compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare</b> in dipendenza dell' <b>acquisto dell'abitazione principale</b> per un importo non superiore a € 1.000 per ciascun anno.
lett. c	<ul style="list-style-type: none"><li>o <b>Spese sanitarie</b> (per la parte che eccede € 129,11) costituite dalle <b>spese mediche e di assistenza specifica</b>, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lett. b), TUIR e dalle <b>spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere</b>, nonché dalle spese sostenute per l'<b>acquisto di alimenti a fini medici speciali</b>, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7, DM 8.6.2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti;</li><li>o <b>spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione</b> dei soggetti di cui all'art. 3, Legge n. 104/92.</li></ul>
lett. c-bis	<b>Spese veterinarie</b> , fino all'importo di € 500, per la parte che eccede € 129,11.

# STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

DANILO A. BISSANTI dottore commercialista - revisore dei conti  
ROSSELLA GIURATRABOCCHETTI dottore commercialista - revisore dei conti  
STEFANO CASSANMAGNAGO dottore commercialista - revisore dei conti

lett. c-ter	Spese sostenute per i <b>servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi</b> , ai sensi della Legge n. 381/70.
lett. d	<b>Spese funebri</b> sostenute in dipendenza della morte di persone, per un importo non superiore a € 1.550 per ciascuna di esse.
lett. e	Spese per <b>frequenza di corsi di istruzione universitaria</b> presso Università statali e non statali, in misura non superiore, per le Università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con apposito DM.
lett. e-bis	Spese per la <b>frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione</b> di cui all'art. 1, Legge n. 62/2000, per un importo annuo non superiore a € 800 a decorrere dal 2019 per alunno o studente.
lett. e-ter	Spese sostenute <b>in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)</b> fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, <b>per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici</b> , di cui alla Legge n. 170/2010, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento delle lingue straniere.
lett. e-quater	Spese, di importo non superiore a € 1.000, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a € 36.000, per l' <b>iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)</b> riconosciute ai sensi della Legge n. 508/99, <b>a scuole di musica</b> iscritte nei registri regionali, <b>a cori, bande e scuole di musica</b> riconosciuti da una PA, per lo studio e la pratica della musica. <i>La detraibilità di tali spese è stata inserita dall'art. 1, comma 346 della Finanziaria 2020 ed è applicabile a decorrere dalle spese sostenute dall'1.1.2021.</i>
lett. f	<b>Premi per assicurazioni</b> aventi ad oggetto il <b>rischio di morte / invalidità permanente</b> non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di <b>non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana</b> , se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto.
lett. f-bis	<b>Premi per assicurazioni</b> aventi per oggetto il <b>rischio di eventi calamitosi</b> stipulate relativamente a <b>unità immobiliari ad uso abitativo</b> .
lett. g	Spese sostenute dai soggetti obbligati alla <b>manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate</b> ai sensi della Legge n. 1089/39, e del DPR n. 1409/63, nella misura effettivamente rimasta a carico.
lett. h	<b>Erogazioni liberali in denaro a favore di Stato, Regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, comitati organizzatori</b> appositamente istituiti con Decreto del MIBACT, <b>di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro</b> , che svolgono o promuovono attività di studio / ricerca / documentazione <b>di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali</b> , effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose di cui all'art. 1, Legge n. 1089/39 e al DPR n. 1409/63, comprese le erogazioni effettuate per organizzare in Italia e all'estero mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche a fini didattico-promozionali, compresi studi / ricerche / documentazione / catalogazione / pubblicazioni relativi ai beni culturali.

# STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

DANILO A. BISSANTI dottore commercialista - revisore dei conti  
ROSSELLA GIURATRABOCCHETTI dottore commercialista - revisore dei conti  
STEFANO CASSANMAGNAGO dottore commercialista - revisore dei conti

lett. h-bis	Costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei <b>beni ceduti gratuitamente</b> , in base ad apposita convenzione, <b>ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h).</b>
lett. i	<b>Erogazioni liberali in denaro</b> , per importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di <b>enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro</b> svolgono esclusivamente <b>attività nello spettacolo</b> , effettuate per realizzare nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti e per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
i-bis	<b>Contributi associativi</b> , per importo non superiore a € 1.291,14, <b>versati dai soci alle società di mutuo soccorso</b> che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1, Legge n. 3818/86, <b>al fine di assicurare ai soci un sussidio</b> nei casi di malattia, impotenza al lavoro o vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle famiglie.
lett. i-ter	<b>Erogazioni liberali in denaro</b> per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a € 1.500 <b>a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.</b>
lett. i-quater	<b>Erogazioni liberali in denaro</b> , per importo non superiore a € 2.065,83, <b>a favore di associazioni di promozione sociale</b> iscritte nei registri normativamente previsti.
lett. i-quinquies	Spese, per un importo non superiore a € 210, sostenute per <b>l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni</b> , ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla <b>pratica sportiva dilettantistica</b> rispondenti alle caratteristiche individuate con DPCM, e le attività sportive.
lett. i-sexies	<b>Canoni di locazione</b> derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della Legge n. 431/98 e successive modificazioni, canoni relativi a contratti di ospitalità, atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, Università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli <b>studenti iscritti ad un corso di laurea presso un'Università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza</b> , distante da quest'ultimo almeno 100 km e comunque in una Provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso Comune in cui ha sede l'Università o in Comuni limitrofi, per un importo non superiore a € 2.633.
lett. i-sexies.1 i-sexies.2	<b>Canoni, e relativi oneri accessori</b> , per un importo non superiore a € 8.000 / 4.000, e <b>costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale</b> , per un importo non superiore a € 20.000 / 10.000, derivanti da <b>contratti di locazione finanziaria</b> di unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad <b>abitazione principale</b> entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore / non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a € 55.000 all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.
lett. i-septies	<b>Spese</b> , per un importo non superiore a € 2.100, sostenute per gli <b>addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana</b> , se il reddito complessivo non supera € 40.000.
lett. i-octies	<b>Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado</b> , statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla Legge n. 62/2000, e successive modificazioni, nonché <b>a favore degli istituti tecnici superiori</b> di cui al DPCM 25.1.2008, <b>delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa.</b>

# STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

DANILO A. BISSANTI dottore commercialista - revisore dei conti  
ROSSELLA GIURATRABOCCHETTI dottore commercialista - revisore dei conti  
STEFANO CASSANMAGNAGO dottore commercialista - revisore dei conti

lett. i-novies	<b>Erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato</b> , di cui all'art. 45, comma 1, lett. e), DPR n. 398/2003.
lett. i-decies	Spese sostenute per l' <b>acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico</b> locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a € 250.
comma 1-ter	<b>Interessi passivi e relativi oneri accessori</b> , nonché <b>quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione</b> pagati a soggetti residenti in Italia / Stato UE, ovvero a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, in dipendenza di <b>mutui contratti</b> , a partire dall'1.1.98 e garantiti da ipoteca, <b>per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale</b> , per un importo non superiore a € 2.582,28.
comma 1-quater	<b>Spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida</b> , nella misura forfetaria di € 1.000.

La detrazione prevista dal **comma 1.1** per le erogazioni liberali a ONLUS, iniziative umanitarie gestite da fondazioni / associazioni comitati ed enti riconosciuti **non ricade nella nuova previsione** in quanto lo stesso prevede la detrazione del 24% - 26% e non del 19%, tuttavia per la stessa **vige comunque il "vincolo" riguardante la modalità di pagamento** in quanto lo stesso comma 1.1 dispone che *"la detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto ..."*.

Come sopra evidenziato la disciplina in esame riguarda gli **oneri detraibili nella misura del 19%** anche ai sensi di **"altre disposizioni" rispetto al citato art. 15**. Da ciò consegue pertanto che, ad esempio, è subordinata al pagamento con mezzi tracciabili anche la detrazione del 19% prevista:

- dall'art. 16, comma 1-quinquies.1, TUIR per i **canoni di locazione** sostenuti da **coltivatori diretti / IAP di età inferiore ai 35 anni**, per l'affitto di terreni agricoli;
- dall'art. 2, comma 6, Legge n. 203/2008 per la **retta di frequenza dell'asilo nido** sostenuta dai genitori per i figli di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, nel limite massimo di spesa pari a € 632 per bambino.

Considerato l'ambito applicativo sopra descritto, la disposizione in esame **non incide** sulla **deducibilità** degli oneri nonché sulla **detraibilità degli oneri** per i quali la **percentuale della detrazione è fissata in misura diversa** (ad esempio, detrazione del 20% - 26% ovvero detrazione forfetaria per gli inquilini dell'immobile destinato ad abitazione principale).

## POSSIBILI MODALITÀ DI PAGAMENTO AI FINI DELLA DETRAZIONE

La disposizione in esame impone che la **detraibilità** delle spese sopra elencate è **subordinata** al pagamento delle stesse con:

- versamento bancario o postale;**

ovvero

- altri sistemi di pagamento tracciabili** di cui all'art. 23, D. Lgs. n. 241/97.

Ai fini in esame è quindi necessario che il pagamento sia effettuato:

- con un bonifico / bollettino bancario / postale;
- carte di debito, di credito e prepagate;

# STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

DANILO A. BISSANTI dottore commercialista - revisore dei conti  
ROSSELLA GIURATRABOCCHETTI dottore commercialista - revisore dei conti  
STEFANO CASSANMAGNAGO dottore commercialista - revisore dei conti

- assegni bancari e circolari;
- altri sistemi di pagamento tracciabile (ad esempio, i pagamenti digitali con addebito su un c/c).

Si evidenzia che tale nuova “condizione” rappresenta una significativa novità solo per una parte degli oneri sopra elencati in quanto, per una parte degli stessi (ad esempio, per le erogazioni liberali) il Legislatore aveva già subordinato la detraibilità al pagamento con mezzi tracciabili e per un'altra parte (ad esempio, per gli interessi dei mutui ipotecari) il pagamento già avviene, di prassi, con mezzi tracciabili.

Da quanto sopra è verosimile ipotizzare che, come avviene per gli oneri per i quali già vigono particolari modalità di pagamento, dal 2020, per poter fruire della detrazione IRPEF del 19%, **il contribuente è tenuto a esibire / conservare**, oltre alla fattura / documento commerciale “parlante” (con il codice fiscale oltre ai consueti dati), **anche la documentazione dalla quale sia possibile evincere la modalità con la quale è stato effettuato il pagamento.**

A tal fine, si ritiene che potranno essere considerati idonei:

- la ricevuta o l'estratto della carta di debito / credito;
- la copia del bonifico bancario / postale;
- l'estratto conto del c/c bancario / postale.

Va peraltro evidenziato che **tra le informazioni contenute nel documento commerciale** prodotto dai registratori telematici **è prevista anche l'indicazione della modalità con la quale è eseguito il pagamento.** Detto documento, pertanto, potrebbe essere (da solo) atto a dimostrare la condizione richiesta. Sul punto è comunque auspicabile un intervento dell'Agenzia delle Entrate.

## FATTISPECIE ESCLUSE – ONERI DETRAIBILI ANCHE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

Il successivo comma 680 dell'art. 1, Finanziaria 2020 dispone che:

*“la disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale”.*

Da quanto sopra deriva quindi che, come in passato, per poter fruire della detrazione IRPEF del 19% **non è necessario** che il pagamento sia effettuato con mezzi tracciabili per:

- **l'acquisto di medicinali;**
- **l'acquisto di dispositivi medici.** A tal fine si rammenta che sono considerati tali i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni, comprese le protesi, dichiarati conformi con certificazioni / attestati di conformità e che riportano la **marchiatura CE**, in base alle Direttive comunitarie di settore;
- **Le prestazioni sanitarie rese da:**
  - **strutture pubbliche**ovvero
  - **strutture sanitarie private accreditate al SSN.**

# STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

DANILO A. BISSANTI dottore commercialista - revisore dei conti  
ROSSELLA GIURATRABOCCHETTI dottore commercialista - revisore dei conti  
STEFANO CASSANMAGNAGO dottore commercialista - revisore dei conti

Conseguentemente, tutte le prestazioni sanitarie **effettuate al di fuori** di dette strutture **sono subordinate al pagamento con mezzi tracciabili** se si intende fruire della detrazione IRPEF del 19%.

Anche con riferimento all'individuazione delle spese che **possono essere detratte anche se pagate in contanti** sussistono alcuni dubbi per i quali è auspicabile un intervento dell'Agenzia delle Entrate. Ad esempio, non è chiaro se l'esonero riguardi tutte le prestazioni sanitarie (sia in convenzione che private) effettuate presso le citate strutture sanitarie accreditate al SSN.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Studio Bissanti